

N. 03261/2009 REG.SEN.
N. 00483/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 483 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Daniela Ottaviani, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Damiani, con domicilio eletto presso Andrea Ricardi in Torino, piazza Statuto, 26;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di cui alla nota n. 150/09 Ris. del 21.1.2009, trasmesso al Comando Stazione Forestale di Baceno con nota n. 38-Ris del 4.2.2009, comunicata alla ricorrente in data 25.2.2009, con cui l'Ispettorato

Generale del Corpo Forestale dello Stato, Serv. IV - Div. 13^o, ha rigettato l'istanza di trasferimento proposta dalla ricorrente in data 1.12.2008;
-nonché del provvedimento di cui alla nota prot. n. 1675/09 Ris. del 18.8.2009, rettificata con nota n. 2950/09 Ris. del 25.9.2009, con cui il Capo del Corpo Forestale dello Stato ha reiterato il diniego di trasferimento della ricorrente;
- nonchè di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che il provvedimento oggetto dei motivi aggiunti in epigrafe si profila sorretto da adeguata ed analitica motivazione, presentando aspetti di non persuasività le censure elevate con l'atto in disamina in quanto:

- l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di riesame, in ottemperanza alla 'ordinanza della Sezione, è irrilevante, stante l'avvenuta dimostrazione da parte della p.a. dell'inalterità del contenuto determinativo finale pur in caso di partecipazione della ricorrente al procedimento, il che è a predicarsi anche relativamente alla comunicazione dei motivi ostativi, che peraltro non pare applicabile all'ipotesi di provvedimento di secondo grado da assumere iussu iudicis, e non ad istanza di parte, e conducente ad

una conferma di precedente provvedimento negativo;

- non rileva tanto la circostanza che l'agognato trasferimento della ricorrente non depaupererebbe di agenti la pianta organica della Stazione di Baceno, quanto il dato che la stazione di Gualdo Cattaneo, oggetto di futura revisione, non può contemplare l'impiego di più di una unità – attualmente ivi occupata in forza al primo presidio – in ossequio al D.C.C. 29.5.2008, non apparendo del resto conferente l'argomento per il quale la precedente pianta organica del 20.12.2007 prevedeva per detta Stazione l'impiego di tre agenti, posto che tale pianta organica è stata successivamente sostituita dal D.C.C. 29.5.2008 citato;

- impingono nella discrezionalità amministrativa o pura, se non nel merito, le doglianze di cui al III motivo, in ordine alla pretesa dipendenza della carenza di organico nella Provincia di Verbania, dalla neghittosità dell'Amministrazione da implementarlo, atteso che la p.a. gode in tal senso di ampi margini di discrezionalità organizzativa, non afflitti da evidenti vizi logici;

- infondata si prospetta la dedotta posteriorità, rispetto all'epoca di introduzione del giudizio, della pianta organica di cui al D.C.C. 16.7.2009, posto che, in ossequio al principio *tempus regit actum*, tale nuova disposizione centrale era vincolante in sede di adozione del nuovo provvedimenti di riesame, ordinato dalla Sezione;

considerato inoltre che le censure circa l'illegittima applicazione, anche al lume della invocata circolare ministeriale del 18.5.2009, del requisito dell'effettività dell'assistenza ex art. 33, l. n. 104/92 si profilano inammissibili per carenza di interesse, posto che per inveterato insegnamento giurisprudenziale, allorché un provvedimento sia sorretto da una pluralità di motivi, ciascuno dei quali idoneo a giustificare la decisione

assunta, l'eventuale illegittimità di uno di essi non vale a invalidare il provvedimento (T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 ottobre 2008, n. 1847; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 6 agosto 2008, n. 9861; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6732), conseguendone l'inammissibilità per carenza di interesse al ricorso delle residue censure (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14 maggio 2008, n. 4127);

ritenuto quindi che la P.A. ha correttamente ottemperato all'ordinanza cautelare della Sezione;

reputato, pertanto il gravame per motivi aggiunti non sostenuto da profili di fondatezza, e dovendo pertanto essere respinto;

ritenuto peraltro che sussistano valide intuitive ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le costituite parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO